

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

SETTORE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA

Numero 125 Del 26-04-18
Reg. generale 125

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PRESENTAZIONE RICORSO TAR MARCHE PER INSERIMENTO DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE NELL' UNIONE MONTANA DEI SIBILLI NI
--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di aprile , nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio,

- Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento concernente l'esecuzione dei lavori in economia;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTA LA Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 06.03.2018 avente ad oggetto **CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PRESENTAZIONE RICORSO TAR MARCHE PER INSERIMENTO DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE NELL' UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI**

VISTA la Delibera n. 44 DEL 28.12.2017 avente ad oggetto APPROVAZIONE STATUTO UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI nella quale fra l'altro si riporta che

“ è interesse dello scrivente Comune entrare a far parte della Unione Montana dei Sibillini per evidenti ragioni di natura economica a vantaggi a favore di tutta la popolazione di fra cui alcuni puramente indicativi e non esaustivi di seguito elencati:

- 1. Imprenditori e cittadini residenti beneficiano nell'assegnazione dei fondi europei/comunitari e nazionali di percentuali maggiori di contributo nei fondi concessi ordinariamente di **almeno il 10% in più**;*
- 2. Gli imprenditori agricoli residenti in ambito montano, possono inoltrare istanza per accedere a fondi comunitari e/o nazionali **con superfici di terra inferiori a quanto richiesto agli agricoltori fuori unione**;*
- 3. I residenti in Unione Montana precedono nelle graduatorie dei beneficiari di contributi tutti gli altri in quanto fruitori di un **punteggio maggiore**;*
- 4. Il comma 1, modificando l'articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) individua il **vantaggio delle funzioni fondamentali comunali** (ora 9 funzioni) **da svolgersi obbligatoriamente in forma associata** attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 267/2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei Comuni **con popolazione fino a 5.000 abitanti (eliminata quindi la divisione tra sopra e sotto i 1.000 abitanti), ovvero 3.000 abitanti** se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. La medesima disciplina si applica alle funzioni associate legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. **L'elenco delle funzioni fondamentali indicate è valido per tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione demografica, e sostituisce il precedente elenco provvisorio di funzioni contenuto nell'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale.** Inoltre, la norma ribadisce:
 - a. la competenza regionale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni;*
 - b. il limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, salvo diversa determinazione regionale;*
 - c. la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, a pena di obbligatoria trasformazione in Unione;*
 - d. la tempistica applicativa delle funzioni fondamentali: 3 entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014.**

*Da ultimo, in sede di conversione in legge del DL n. 95, è stata introdotta al **comma 1, lettera e)**, una integrazione ulteriore all'articolo 14 del DL n. 78/2010, che ha aggiunto il **comma 31-quater** ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio, attraverso Unione o convenzione, delle funzioni fondamentali elencate dal comma 1, di cui almeno 3 da svolgere entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014, il Prefetto assegna ai*

Comuni che non abbiano rispettato le scadenze un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio. Nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario ad acta, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 (Legge La Loggia).

*Il comma 2, ridisciplina i commi da 1-16 dell'articolo 16 del DL n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), **rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni "speciali" per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti**, distinte da quelle costituite ai sensi dell'articolo 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici. Tale esercizio può essere assicurato anche mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL.*

Il comma 3, ridisegna in parte l'Unione di Comuni ex articolo 32 del TUEL secondo le linee contenute nel citato DDL "Carta delle Autonomie", coordinandolo inoltre con la normazione intervenuta a partire dalle disposizioni del DL n. 78/2010 in poi. L'Unione, ove costituita in prevalenza da Comuni montani, assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare le competenze ex art 44 Costituzione per i territori montani. Ogni Comune può far parte di una sola Unione.

Il comma 4, prevede che i Comuni fino a 5.000 abitanti che fanno parte di una Unione di Comuni già costituita, optino - ove ne ricorrano i presupposti - per la disciplina dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 del TUEL ovvero per quella prevista ai sensi dell'articolo 16 modificato.

Il comma 5 prevede, entro 2 mesi dall'entrata in vigore del DL n. 95/2012 (7 luglio 2012), la possibilità per le regioni di stabilire limiti demografici diversi (altrimenti previsti in almeno 5.000 abitanti, ovvero 3.000 per i territori montani) per le Unioni "speciali" eventualmente costituite dai Comuni fino a 1.000 abitanti ai sensi dell'articolo 16 riformulato.

Tale ultima normativa risulta ulteriormente rinviata al 31.12.2018 con la legge n. 205 del 27.12.2017

5. *Il comma 45 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità per il 2011)¹ ha previsto che "a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo". La legge di stabilità per il 2011 ha dunque messo a regime, senza soluzione di continuità, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge n. 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate) che troveranno applicazione anche per gli anni successivi senza la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga. Pertanto, in virtù di tale norma e dei rinvii "a catena" ivi contenuti², le agevolazioni contributive che trovano applicazione per il 2015 sono quelle previste dall'art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al **75 per cento** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);*
6. *l'agevolazione in questione riguarda anche i contributi dovuti all'INPS dalle imprese agricole per gli impiegati, quadri e dirigenti (cfr. circ. INPS n. 166 del 29/9/2000 trasmessa con ns. circ. n. 11052 dell'11/10/2000);*

7. *Per il Comune di Montalto delle Marche sede operativa dell'istituto Scolastico Comprensivo per il mantenimento della dirigenza scolastica **non servirebbero le 600 unità di frequentanti bensì solo 400;***
8. *L'appartenenza all'Unione Montana potrebbe certamente incentivare la frequenza del locale Liceo Classico "G. Leopardi" unica scuola ad indirizzo umanistico nelle aree interne del Piceno;*
9. *Gli imprenditori agricoli residenti in Unione Montana e zone svantaggiate beneficiano di **un'indennità integrativa di Euro 120,00 per ettaro di terra in proprietà;***
10. *I residenti in Unione Montana beneficiano di uno sconto sul gasolio per riscaldamento di **circa 0,10 centesimi per litro;***
11. *I residenti in zone montane beneficiano delle agevolazione prevista dall'[articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973](#). In particolare, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973](#), "Nei territorimontani ... i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, **singole o associate**, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura **fissa** e sono **esenti** alle imposte catastali.*

Evidenti quindi sono i vantaggi economici non facilmente quantificabili ma deriverebbero per tutti i cittadini residenti e le attività presenti sul territorio del Comune di Montalto delle Marche;

Conseguentemente, e poiché è stato già espresso il prescritto parere favorevole da parte del Consiglio della Comunità Montana dei Sibillini (cfr. Delibera di Consiglio n. 36/1988), finalizzato all'inserimento del Comune di Montalto delle Marche nella Unione Montana dei Sibillini.

Visto l'art. 5, comma 4, L.R. Marche n. 35/2013

Ribadito che per l'individuazione delle zone montane e svantaggiate occorre fare riferimento alla deliberazione 25/5/2000, n. 42 del CIPE pubblicata sulla G.U. n. 161 del 12/7/2000 (cfr. ns. circ. n. 11029 del 7/9/2000);

DATO ATTO che nonostante i ripetuti solleciti l'Unione Montana non ha mai comunicato nulla in merito;

RAVVISATA la necessità ed opportunità per il Comune di Montalto delle Marche di costituirsi in giudizio e conferire incarico legale e la propria competenza in merito;

Ritenuto necessari procedere all'impegno di spesa per un importo preventivamente quantificato in Euro 500,00

DETERMINA

- di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Marche al fine di ottenere l'inserimento del Comune di Montalto delle Marche nell'Unione

Montana dei Sibillini

- di impegnare a favore dell', l'Avvocato Spinozzi Massimo di Ancona, con studio in Via San Martino, 43, l'importo pari ad Euro 500,00

1) DI STABILIRE quanto di seguito:

- a carico dell'affidatario, i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e s.m.i.: l'affidatario del presente servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- che gli affidatari dovranno consegnare il documento attestante la propria regolarità contributiva;
- che il compenso sarà liquidato ai professionisti dietro presentazione di regolare fattura;

4) DI DARE ATTO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5) DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente";

6) TRASMETTERE al professionista il presente provvedimento.

Per quanto concerne la regolarità tecnica dell'atto (Art. 49 comma 1) si esprime:
PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tassotti Raffaele

Art. 183, comma 9, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267.

Visto la REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Euro 500,00 Comp/ "Spese per liti arbitraggi e consulenze a favore del comune"
del bilancio 2018 Intervento 01.02-1.03.02.11. 006 ex Cap. 138

Si esprime :

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tassotti Raffaele

N°379

(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

dal 10-05-2018

al 25-05-2018

Dalla Residenza Comunale, li 10-05-2018

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 10-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasqualini Stefania

Emesso mandati nn. _____

in data _____

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Anna Marconi